

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4822

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERGONZI, CORTIANA, MANIERI,
MONTICONE, NAVA, PAGANO e RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2000

Agevolazioni fiscali in favore del personale
docente della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge si propone di riconoscere ai docenti di tutti gli ordini di scuola una detrazione fiscale di 800 mila lire annue, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della formazione professionale.

Si tratta di un provvedimento necessario e doveroso nei confronti di una categoria che non solo è retribuita in modo del tutto inadeguato, ma deve anche sostenere totalmente in proprio anche le spese per l'aggiornamento. Un aggiornamento ed una formazione che sono sempre più indispensabili al fine di poter svolgere con dignità e competenza il proprio lavoro e di poter contribuire a riqualificare ed elevare sempre più il livello del nostro sistema formativo.

Questo è lo scopo specifico del disegno di legge che non si propone di affrontare il

tema della formazione e dell'aggiornamento dei docenti italiani.

Un tema vasto e complesso, che sarebbe fuori luogo affrontare anche nella presente relazione se non per evidenziare l'esigenza di interventi urgenti in materia, primo fra tutti il riconoscimento di «periodi sabatici» fra l'altro previsti anche nella legge di riforma dei cicli scolastici.

L'articolo 1 prevede una modifica del testo unico delle imposte sui redditi che riconosca ai docenti di tutti gli ordini di scuola una detrazione forfetaria di 800 mila lire per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e formazione professionale.

L'articolo 2 si quantifica la spesa di lire 300 miliardi annui e si indica la copertura.

L'articolo 3 si indica la data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della formazione professionale.

1-*sexies*. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la formazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in 300 miliardi di lire per anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.